

Processo civile - Escussione testimoniale - Efficacia probatoria - Dichiarazioni del lavoratore rese in udienza, difformi da quelle già sottoscritte in occasione di accertamento ispettivo - Prevalenza di queste ultime - Sussiste.

Corte di Appello di Bari - 05.12.2011 n. 7554 - Pres. Blatman - D.V.S. (Avv. Saracino) - INPS - SCCI S.p.a. (avv. Tedone).

Ai fini probatori non prevalgono le dichiarazioni rese in udienza dai lavoratori rispetto a quelle dai medesimi sottoscritte davanti agli ispettori. Si deve anzi ritenere che queste ultime, rese senza preavviso, siano più genuine e sincere in quanto non "inquinata" dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro, con la conseguenza, che, in caso di contrasto, debbono senz'altro essere privilegiate le dichiarazioni rese in sede ispettiva. Le dichiarazioni rese agli ispettori che si presentino in azienda senza preavviso alcuno si connotano per la indubbia spontaneità che conferisce loro un grado di attendibilità di cui, invece, sono senza dubbio prive le dichiarazioni rese in un momento successivo, in quanto frutto di inevitabili ripensamenti ed influenzate da fatti esterni.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 9.11.2005 D.V.S. adiva il Tribunale del Lavoro di Trani spiegando opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli in data 12.10.05 per la somma di euro 14.726,00 emessa a titolo di omesso pagamento dei contributi relativi ad alcuni dipendenti.

Resisteva l'INPS.

Escussi i testi, il tribunale respingeva l'opposizione.

Con ricorso depositato in data 28.06.2010 l'odierno appellante censurava la sentenza chiedendone la riforma.

Costituitosi il contraddittorio l'INPS resisteva per la totale conferma della sentenza impugnata.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

L'appello è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.

Va premesso che l'attività dell'odierno appellante, titolare di una tipografia, in data 27.11.2003 era oggetto di un accertamento ispettivo dei funzionari INPS che rilevavano, ai danni dei dipendenti D.V.F. e D.V.G. - figli del titolare - le seguenti irregolarità: - il versamento, in favore di entrambi i lavoratori, di contributi su di un numero di giornate lavorative inferiore a quelle effettivamente svolte; - la totale omissione della prestazione contributiva nei confronti del solo lavoratore D.V.F. per il periodo dal 27.3.99 al 16.5.99.

In effetti dalle dichiarazioni rese dai lavoratori D.V.G. e D.V.F. agli ispettori dell'INPS il 27.11.2003, risulta che il rapporto lavorativo dei predetti alle dipendenze della tipografia sita a Canosa di Puglia in via A. De Gasperi n. 33, si è svolto con le seguenti modalità: - per D.V.G., in maniera ininterrotta e senza assenze dall'ottobre 99 con le mansioni di addetto alle elaborazioni grafiche dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00 con la retribuzione mensile di euro 900,00; - per il sig. D.V.F. con le mansioni di tipografo, dal 1995 ininterrottamente e senza assenze dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 con la retribuzione mensile di euro 800,00. Dal successivo riscontro tra le predette dichiarazioni e la documentazione aziendale risultavano invece le discordanze accennate. Ovvero, rispetto ad entrambi i lavoratori risultavano versati contributi in misura inferiore rispetto alle giornate lavorative effettivamente svolte e, rispetto al

D.V.F. l'evasione totale del versamento dei contributi per il periodo dai 27.3.99 al 16.5.99.

Le suddette circostanze, valutate nel loro complesso, dimostrano l'esistenza delle irregolarità denunciate, come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado.

Censura la decisione l'appellante riproponendo le medesime contestazioni mosse nel giudizio di primo grado, non contesta cioè lo svolgimento dell'attività lavorativa dei due figlioli, ma contraddittoriamente assume, con riferimento ai periodi di scopertura contributiva, che i lavoratori, in quanto propri figli, *“non si erano mai sentiti dipendenti del proprio padre, quanto piuttosto proprietari dell'attività in questione”*.

In particolare poi, l'appellante contesta non aver potuto provare, nel corso del giudizio di primo grado, la fondatezza delle proprie pretese.

La censura è priva di fondamento.

Risultano innanzitutto acquisiti al giudizio di primo grado le deposizioni testimoniali dei verbalizzanti i quali hanno pienamente confermato quanto attestato in sede di ispezione, in ordine al versamento di contributi in misura inferiore rispetto alle giornate lavorative effettivamente svolte, nonché alla completa omissione contributiva per uno dei due dipendenti sebbene per un determinato periodo.

Nel contempo è stato sentito il sig. D.V.G. che, in qualità di teste della parte opponente, ha precisato che: *“che, contrariamente a quanto riportato nel verbale di accertamento, io e mio fratello ci assentavamo spesso non solo nei periodi di ferie ma anche in altri periodi perché il lavoro è molto limitato e perché in quanto figli del titolare non avevamo un vero e proprio rapporto di dipendenza”*.

Questo primo dato consente innanzitutto di escludere - come invece assunto dall'odierno appellante - che il giudice di prime cure non avrebbe dato spazio all'attività istruttoria quale richiesta nel giudizio di primo grado, ma, ciò che qui più rileva, vi è che tali ritrattazioni non hanno alcun effetto con riguardo alle dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori.

A parte la scarsa credibilità della giustificazione addotta, si rammenta che il verbale di accertamento dell'infrazione redatto dall'ispettore dell'INPS fa piena prova fino a querela di falso, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 c.c., circa i fatti attestati dal P.U. come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza nonché, ovviamente, circa la provenienza del documento dal P.U. e le dichiarazioni delle parti, salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni, con la conseguenza che da un lato, l'atto conserva la sua forza probatoria privilegiata, dovendo quindi essere impugnato di falso, quando la parte controinteressata *“intende provare che le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati”* (Cass. SS. UU. n. 12545/1992) e, dall'altro, che, in virtù del principio per il quale nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali l'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito spetta al soggetto che assume di essere creditore, in questo caso all'ente impositore, in piena applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta al debitore ingiunto di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa attorea. Infatti nei giudizio d'opposizione a cartella esattoriale, l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, sicché mentre l'ente impositore assume veste di attore sostanziale spettandogli di provare la fondatezza del credito azionato, spetta all'opponente, quale attore formale, provare, in seguito alla costituzione in giudizio del soggetto opposto, eventuali fatti estintivi o modificativi del credito azionato.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si deve esaminare se la ritrattazione fatta all'udienza dal teste portato dall'opponente convenuto in senso sostanziale, possa togliere valore alla dichiarazione rilasciata all'ispettore. In altri termini va verificato se l'opponente ingiunto abbia offerto la prova di adeguati fatti estintivi o impeditivi della pretesa dell'ente invece adeguatamente provata.

Orbene, ad avviso della Corte tale prova non è stata fornita.

Non si ritiene infatti che si debbano privilegiare le dichiarazioni rese in udienza dai lavoratori rispetto a quelle dai medesimi sottoscritte davanti agli ispettori. Si deve anzi ritenere che queste ultime, rese senza preavviso, siano più genuine e sincere in quanto non “inquinata” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro, con la conseguenza, che, in caso di contrasto, si ritiene debbano senz'altro essere privilegiate le dichiarazioni rese in sede ispettiva, sì come ritenuto ed operato dal giudice di prime cure. Si ribadisce che le dichiarazioni rese agli ispettori che si presentino in azienda senza preavviso alcuno, si connotano per la indubbia spontaneità che conferisce loro un grado di attendibilità di cui invece sono senza dubbio prive le dichiarazioni rese in un momento successivo, in quanto frutto di inevitabili ripensamenti ed influenzate da fatti esterni.

Né è censurabile la decisione del giudice di limitare la prova all'audizione di uno solo dei testi offerti dall'opponente attesa la palese irrilevanza della circostanza fatta oggetto di prova testimoniale. Si rammenta, infatti, che l'opponente, non contestava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ritenendo di contestare la sanzione sul presupposto che i “*figli non si sentivano legati da un vincolo di dipendenza*”; orbene, è palese la irrilevanza di una tale circostanza a fronte di un rapporto lavorativo subordinato affatto contestato nelle sue modalità.

Parimenti infondata è ogni censura relativa al *quantum* della contribuzione in quanto assolutamente generica e priva di prospettazioni di paralleli conteggi che contestino adeguatamente quelli operati dagli ispettori.

Pari considerazione va fatta con riferimento alla censura concernente la presunta indeterminatezza delle sanzioni civili. Dall'esame della documentazione esibita risulta agevole riscontrare invece, con estrema chiarezza e precisione, i periodi delle scoperture contributive, la retribuzione imponibile ed ogni altro elemento utile.

Infondato infine è l'ulteriore motivo di appello concernente le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate, in tesi, in modo eccessivamente penalizzante.

Contrariamente a quanto assume l'appellante sul punto, laddove richiama “la *dibattuta interpretazione delle norme in materia*”, che avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure ad una diversa liquidazione, rileva la Corte come la fattispecie non presentasse affatto questioni di dubbia interpretazione, presentandosi al contrario oggetto di piana soluzione alla stregua di altrettanto piani e pacifici principi giurisprudenziali. Peraltro, tenuto conto del tempo impiegato per la definizione del giudizio che ha richiesto la audizione di tre testi, la celebrazione di sette udienze, e la redazione di una comparsa conclusionale, reputa equa la liquidazione operata dal primo giudice.

In conclusione l'appello va respinto.

Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte appellante.

(*Omissis*)